



Oltre 20 km di natura
per pedalare e correre
“en plein air”

www.velodoire.it



Regolamento per la disciplina di accesso e uso di VELODOIRE PERCORSO CICLO-PEDONALE

Règlement

Regulations



Regolamento percorso ciclo-pedonale

Art. 1 - Principi generali

VELODOIRE è la pista ciclo-pedonale della Unité des Communes Mont Emilius, volta allo svolgimento di attività fisico-motorie, svago, tempo libero, riposo, osservazione delle bellezze naturali ed è destinata esclusivamente alla percorrenza pedonale e ciclabile ed equiparata, a doppio senso di circolazione.

Ai fini del presente regolamento, alle biciclette di ogni tipo sono equiparati gli acceleratori di andatura a propulsione muscolare (es.: monopattini, pattini a rotelle, rollerblade, tavole, ecc.), cui è consentito l'accesso e l'utilizzo secondo la disciplina qui regolata.

VELODOIRE è un “percorsi promiscuo” per pedoni e conduttori di biciclette ed acceleratori di andatura a propulsione muscolare (es.: monopattini, pattini a rotelle, rollerblade, tavole, ecc.), privo di corsie separate, dedicato a dette tipologie di utenza e per tutti i sensi di marcia; come tale, non può considerarsi quale pista riservata alla circolazione dei veicolini, secondo la definizione di cui all'art. 3, comma 1, n. 39 del vigente Codice della Strada (D.Lgs. n. 285/1992).

I conducenti di biciclette e di acceleratori di andatura sono tenuti ad osservare la massima prudenza e a conoscere le regole della circolazione di cui al vigente Codice della Strada, e a ricordare che i pedoni hanno il diritto di fermarsi e di sostare sul tracciato esclusivamente nella corsia del proprio senso di marcia.

VELODOIRE è aperto al pubblico dal 15 marzo al 15 novembre.

In periodo di chiusura l'accesso e l'utilizzo sono severamente vietati, integrano a tutti gli effetti violazione del presente regolamento e per l'effetto sollevano l'Unité e ciascun singolo Comune componente da ogni responsabilità verso l'autore della violazione.

L'accesso e l'utilizzo sono consentiti nel rispetto dei limiti stabiliti dalle presenti norme d'uso, fatti salvi ulteriori obblighi e divieti stabiliti da norme di legge o regolamenti.

Le limitazioni d'uso contenute in questo Regolamento hanno quale unico scopo la fruibilità della pista in sicurezza e tranquillità da parte dell'utenza che le osservi, e la tutela dell'ambiente circostante.

Art. 2 - Ambito di applicazione

Le presenti norme si applicano per tutto il percorso ciclo-pedonale realizzato lungo la fascia fluviale della Dora Baltea dei Comuni di Brissogne, Chavarsod, Féni, Gressan, Jovençan, Nus, Pollein, Quart, Saint-Christophe e Saint-Marcel, intendendosi per tutto il nastro della pista, le piazze, le periferie varie utilizzabili per il transit pedonale e ciclabile, le aree verdi, le scarpate, i manufatti, le bordure anche vegetali e gli arredi che lo compongono e lo dotano.

Art. 3 - Norme generali di comportamento

Ciascun utente deve osservare regole di prudenza adeguata alla compresenza di altri utenti sul percorso, sia allorché conduce una bicicletta o un acceleratore di andatura, sia allorché vada a piedi.

Ciascun utente deve osservare regole di correttezza e buona educazione, ed evitare comportamenti che possano molestare, limitare o impedire il normale uso dell'infrastruttura.

Al momento della immissione sul tracciato ciascun utente, ed in particolare ciascun conducente di bicicletta e di acceleratore di andatura, è tenuto a verificare con attenzione le condizioni del medesimo, così da prendere conoscenza di eventuali asperità sulla sua superficie ovvero di altre criticità, e poter avviare la sua percorrenza con le cautele opportune e necessarie.

L'avvenuto avvio della percorrenza del tracciato presume in ciascun utente la conoscenza e la accettazione delle condizioni materiali in cui si trova, e della disciplina di cui al presente regolamento.

Art. 4 - Divieti

Lungo tutto il percorso di VELODOIRE, come sopra individuato all'art. 2, è vietato:

- Andare durante le ore notturne evoro dopo il crepuscolo;
- Cambiare manovre, ascerzzi o giochi pericolosi per gli altri utenti o per se stessi;
- Indugiare o imborghesire con persone o cose, in parte o completamente, il nastro della pista ostruendone il percorso;
- Danneggiare o anche solo alterare materialmente o modificare anche solo superficialmente il nastro della pista, le piazze, le periferie varie utilizzabili per il transit pedonale e ciclabile, le aree verdi, le scarpate, i manufatti, le bordure anche vegetali e gli arredi che lo compongono e lo dotano;
- Svolgere attività agonistica, anche solo per allenamento;
- Svolgere manifestazioni competitive in generale, salvo espresso autorizzazione dell'Unité;
- Abbandonare rifiuti di qualsiasi tipo;
- Acciuffare fuochi, ad esclusione delle aree attrezzate (tipo barbe-cue) ed opportunamente segnalate;
- Danneggiare o calpestare le aree agricole o coltivate lungo i tracciati, i prati, la vegetazione spontanea;
- Raccolgere i fiori, frutti o prodotti presenti nelle aree agricole;
- Posizionare lungo le piste segnali, locardine e cartelli pubblicitari NON autorizzati dall'Unité;
- Installare manufatti di qualsiasi tipo lungo le piste;
- Contrassegnare i percorsi con vernici o segnali NON autorizzati dall'Unité.

Art. 5 - Norme di comportamento per i conducenti di biciclette e di acceleratori di andatura

Lungo tutto il percorso di VELODOIRE i conducenti di biciclette e di acceleratori di andatura devono rispettare i pedoni, i quali non devono invadere l'altra corsia di marcia, al fine di rendere possibile il transit in sicurezza da parte dei conducenti di biciclette e di acceleratori di andatura.

Ciascun conducente di detti mezzi, quando si trova ad essere preceduto da un pedone, deve superarlo nel rispetto reciproco, avendo cura di lasciare una ragionevole distanza laterale durante il sorpasso.

I conducenti di biciclette e di acceleratori di andatura inoltre devono:

- procedere a velocità moderata, non superiore a 20 Km/h, su una filia stando all'interno della propria corsia, salvo che uno di essa sia di età minore di anni dieci e procedere a lato dell'altro;
- rispettare le indicazioni e la segnaletica ufficiale presente lungo il percorso, rappresentata nell'allegato al presente regolamento e riprodotta sulla cartellonistica collocata agli ingressi del percorso;
- rispettare il tracciato della pista, non uscire dal medesimo e tagliare le curve, mantenere le condizioni di sicurezza tenendo la destra rispetto al proprio senso di marcia ed avendo padronanza del mezzo utilizzato per rapporto al re di persone presenti sul percorso;
- verificare prima della partenza l'efficienza del mezzo, in particolare, per le biciclette, del cambio e dei freni.

AI conducenti di biciclette e di acceleratori di andatura viene vivamente consigliato:

- essere assicurati per RC verso terzi;
- indossare un casco omologato, essere dotati di un mezzo, idoneo per percorso;
- dotare il mezzo di dispositivi di segnalazione visiva ed acustica;
- programmare le uscite in funzione delle proprie condizioni fisiche e capacità, ed alla tipologia del percorso;
- trovarsi in buone condizioni di salute psicosicifica;
- possedere sufficienti basi tecniche per la guida del mezzo;
- utilizzare abbigliamento e calzature idonee all'ambiente ed ai percorsi utilizzati.

Art. 6 - Norme particolari

Lungo tutto il percorso di VELODOIRE è vietato l'ingresso:

- ai cavalli;
- ai cani di qualsiasi taglia,
- a bovini, equini da lavoro, ovini e caprini non accreditati da personale competente, ed allorché accreditati, soltanto per il transito strettamente necessario al fabbisogno, e secondo il carico a tal fine più breve.

La persona che conduce bovini, equini da lavoro, ovini e caprini è tenuta all'immediata pulizia e all'asporto delle deiezioni solide dell'animale.

I minori che utilizzano VELODOIRE li fanno sotto la responsabilità degli adulti che li accompagnano o che ne esercitano la potestà.

Art. 7 - Circolazione dei veicoli a motore o elettrici

Lungo tutto il tracciato di VELODOIRE è vietata la circolazione dei veicoli a motore o elettrici, inclusi in questi ultimi i monopattini elettrici, gli hoverboard, i segway, e similari.

Essa è consentita soltanto ai proprietari, e ai conduttori legittimi, dei terreni che affacciano sul tracciato della pista, ovvero che risultano necessitati a transitare per ragioni di interclusione.

Essa è comunque consentita ad allevatori o agricoltori, per ragioni strettamente connesse alle rispettive attività.

Limitatamente alla parte di tracciato che scorre nel Comune di Féni, essa è consentita agli organizzatori, ai concorrenti ed agli spettatori delle "batailles des reines", degli sport popolari, e delle manifestazioni simili, per ragioni strettamente connesse alle relative attività.

Nei casi di cui ai tre commi precedenti la circolazione dei veicoli a motore o elettrici può avvenire soltanto allorché strettamente necessaria al fabbisogno, e secondo il percorso a tal fine più breve, resta sempre vietata qualora avvenga con mezzi singolari e/o chiodati.

I veicoli qui è consentito il transit procedono a passo d'uomo e con la massima cautela, assegnando precedenza all'utenza pedonale, ciclistica ed equiparata.

E' comunque vietato, anche ai soggetti qui è consentito circolare, sostare o parcheggiare veicoli sul nastro della pista ed aree annesse, o ingorghi anche parzialmente.

Sono esclusi dal presente divieto:

- le carrozze elettriche a dotazione a persone disabili;
- i veicoli per la raccolta di rifiuti, di vigilanza forestale e antincendio, di pubblica sicurezza; i veicoli utilizzati per il servizio pubblico, i veicoli di servizio per lo svolgimento dei lavori di manutenzione;
- le biciclette con pedata assistita, non essendo considerate veicoli motorizzati.

Il proprietario di qualunque veicolo che causa usura, ammaloramento o danno all'infrastruttura è tenuto a ripristinarne lo stato preesistente, ovvero a rifondere le relative spese sostenute dall'Unité.

Art. 8 - Disciplina particolare dei fondi a lato dello sviluppo della pista

Ai proprietari o conduttori dei fondi che confronano sul tracciato di VELODOIRE, ovverosia lo costeggiano, è vietato:

- modificare la conformazione del tracciato;
- causare ammaloramenti o lacerazioni al bordo laterale della pista nell'accesso ai fondi medesimi;
- effettuare operazioni di scavo e movimento terra prossimi alla pista, capaci di causare cedimenti ed alterazioni del nastro;
- piantumare a distanza dal bordo della pista tale che, a seconda della natura della essenza arborea, lo sviluppo degli apparati radicali danneggi la pavimentazione, altera la struttura oltre che la superficie del nastro, e crei molestia o pregiudizio alla circolazione pedonale o ciclistica.

Il proprietario o conduttore dei fondi che contravvengono alla presente norma e causi usura, ammaloramento o danno all'infrastruttura o a tenuto a ripristinarne lo stato preesistente, ovvero a rifondere le relative spese sostenute dall'Unité.

Art. 9 - Droghe ai divieti. Domande

L'Unité des Communes Mont Emilius, anche su richiesta di ciascun Comune che la componete, può autorizzare la droga ai divieti di cui alle norme che precedono, in caso di iniziative o manifestazioni socio-culturali, sportive o naturalistiche di particolare rilevanza locale.

L'Unité riserva alla propria valutazione discrezionale il rilascio dell'autorizzazione.

La domanda finalizzata al suo ottenimento deve essere presentata almeno 40 giorni prima della manifestazione prevista, e indicate:

- il responsabile della manifestazione e chi risponda sotto il profilo patrimoniale per eventuali danni diretti, danni a terzi, chiamate a responsabilità dell'Unité o dei Comuni che la compongono o che siano proprietari di parti del tracciato della pista;
- data e ore dell'evento e durata dello stesso;
- i suoi contenuti e i suoi obiettivi;
- il perimetro previsto, ovvero le parti della infrastruttura che ne saranno interessate;
- la polizza assicurativa che si prevede di stipulare a copertura di ogni possibile rischio alla struttura, ai partecipanti e a terzi;
- il numero dei partecipanti previsti;

L'Unité provvede entro 30 giorni dalla domanda, accogliendola, accogliendola parzialmente o con modificazioni o limitazioni, o respingendola motivatamente.

Art. 10 - Vigilanza

La vigilanza sul corretto utilizzo del percorso di VELODOIRE come definito all'art. 2 che precede, così come sulle condizioni materiali in cui si trova, spetta agli organi preposti ai sensi dell'art. 12 del vigente Codice delle Strade (D.Lgs. 30 aprile 1992 n.285), e laddove sia affidata ai Corpi e Servizi di Polizia municipale, ciò deve avvenire secondo espressi provvedimenti organizzatori dell'Unité des Communes, in ragione del rapporto convenzionale stipulato con tutti i Comuni interessati.

Art. 11 - Sanzioni

I trasgressori al presente Regolamento saranno puniti in base alle norme del vigente Codice della Strada, ed in base alle norme statali, regionali e comunali a vario titolo afferenti le materie qui disciplinate.

Règlement parcours cyclo-piéton

Art. 1 - Principes généraux

VELODOIRE est la piste cyclo-piétonnée gérée par l'Unité des Communes Mont Emilius créée pour permettre le déroulement de l'activité physique et motrice, mais aussi pour le divertissement, le temps libre, le repos et l'observation des beautés naturelles. Elle est destinée uniquement à l'utilisation piétonne, cyclable et assimilée, à double sens de circulation.

Dans ce règlement les accélérateurs de vitesse à propulsion musculaire, tels que trottinettes, patins à roulettes, rollers ou skates, sont assimilés aux vélos et peuvent donc accéder et utiliser la structure selon les règles ci-dessous énumérées.

VELODOIRE est un « parcours mixte » pour les piétons et les conducteurs de vélos et d'accélérateurs de vitesse à propulsion musculaire, tels que trottinettes, patins à roulettes, rollers ou skates, sans voies séparées, dédié aux types d'utilisateurs précédemment cités et pour tous les sens de circulation. Pour cela, VELODOIRE ne peut pas être considérée une piste pour la circulation des vélocipedes, selon la définition à l'art. 3, alinéa 1, n. 39 du Code de la Route italien actuellement en vigueur (décret législatif n. 285/1992).

Les conducteurs de vélos et d'accélérateurs de vitesse doivent observer la plus grande prudence et connaître les règles de la circulation énumérées à l'intérieur du Code de la Route, ainsi que se rappeler que les piétons ont le droit de s'arrêter le long du tracé et d'y stationner uniquement dans la voie son propre sens de marche.

VELODOIRE est accessible du 15 mars au 15 novembre.

L'accès et la fruiture de la structure sont strictement interdits pendant la période de fermeture, ils constituent à part entière une violation de ce règlement et libèrent l'Unité et les municipalités de toute responsabilité vers l'auteur de la violation.

L'accès et la fruiture sont permis dans le respect des limites établies avec ces normes d'usage, sans préjudice d'ultérieures obligations et interdictions établies par des dispositions législatives ou des règlements.

Les limitations à l'usage de ce règlement ont le seul but de permettre la fruiture de la piste en totale sécurité et tranquillité de tous les utilisateurs.

Art. 2 - Domaine d'application

Ces normes sont valables sur l'entier parcours cyclo-piéton réalisé le long de la bande fluviale de la Doire Baltée sur le territoire des Communes de Brissogne, Chavarsod, Féni, Gressan, Jovençan, Nus, Pollein, Quart, Saint-Christophe et Saint-Marcel, ainsi que dans les aires de stationnement, les pertinences pour le transit piéton et cyclable, les espaces verts et les talus. Elles s'appliquent aussi aux produits manufacturés, aux zones de verdure et aux aménagements qui composent et dotent la piste.

Art. 3 - Normes générales de comportement

Tout usager doit observer les règles de prudence qui dérivent de la présence simultanée de plusieurs usagers sur le parcours, aussi bien s'il conduit un vélo ou un accélérateur de vitesse que s'il se promène.

<p